

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo Commercialista

**Rag. Pini Fabiana**Consulente del Lavoro

**Avv. Tedeschi Costanza** *Servizi legali e contrattuali* 

## **CONGEDI DEL PADRE NEL 2018**

La Legge di Bilancio 2017, L. 232/2016, ha stabilito la proroga dell'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione/affidamento, anche per gli anni 2017 e 2018, aumentandone la durata a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Pertanto nel 2018 i lavoratori dipendenti che siano diventati o diventino padri potranno godere di:

- 4 giorni, anche non continuativi, di congedo obbligatorio;
- 1 giorno di congedo facoltativo.

Si ricorda che il congedo obbligatorio:

- deve essere fruito entro il quinto mese di vita del bambino o dall'adozione/affidamento;
- è un diritto autonomo e aggiuntivo rispetto a quello della madre e spetta a prescindere dal diritto della madre al proprio congedo di maternità;
- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;
- non può essere frazionato ad ore;
- è coperto da un'indennità giornaliera, a carico Inps, pari al 100% della retribuzione;
- è soggetto alle disposizioni previste in materia di congedo di paternità.

Per poterne godere, il lavoratore è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro, con anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo (se richiesto per la nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto).

Per quanto concerne il congedo facoltativo si rammenta che:

- il padre può goderne previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima e, quindi, il giorno fruito dal padre anticipa il termine finale del congedo di maternità della madre;
- non può essere frazionato a ore;
- spetta al padre un'indennità giornaliera, a carico Inps, pari al 100% della retribuzione;

Per poterne godere il padre deve comunicare al datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo, allegando una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità, che dovrà essere presentata anche al datore di lavoro della madre.